

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21960 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: CRISCUOLO ANNA

Data Udiienza: 29/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LINOSA CARMELO nato a ACI BONACCORSI il 26/01/1957

avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Motivi della decisione

Il difensore di **Linosa Carmelo** ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17 febbraio 2016 dal Tribunale di Ancona, ha ridotto la pena inflitta in 500 euro di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista o massofisioterapista.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché per difetto di correlazione tra contestazione e condanna, in quanto già nell'atto di appello si censurava l'omessa individuazione delle attività riservate alla professione di fisioterapista/ massoterapista, che sarebbero state illecitamente compiute dall'imputato, ma la censura non ha ottenuto risposta. Anzi, in sentenza si introduce una nuova contestazione concernente l'esercizio abusivo della professione medica, mai contestata all'imputato.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non ravvisandosi l'eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

La Corte di appello ha preliminarmente dato atto che è incontestato che l'imputato non possedesse alcun titolo abilitativo all'esercizio della professione di fisioterapista o massoterapista, al pari della circostanza che sottoponesse i pazienti a cure mediante un macchinario denominato Seqex, presentandosi come dottore, secondo quanto riferito dai testimoni, raccogliendo le anamnesi e predisponendo un programma di cura personalizzato da eseguirsi con detto macchinario.

Nel rispondere al motivo di appello secondo il quale detto macchinario è in libera vendita e può essere utilizzato anche dai privati, la Corte di appello ha precisato che secondo le indicazioni pubblicitarie il macchinario va utilizzato sotto supervisione medica; che i programmi vanno impostati dallo specialista e personalizzati in relazione all'individuo ed al disturbo da trattare, da ciò ricavando correttamente che l'impiego del macchinario presuppone un'attività di diagnosi per l'impostazione del trattamento, tipica della professione sanitaria, svolta illecitamente dall'imputato privo di titolo abilitativo, addirittura presentandosi ai pazienti come dottore, si da ingenerare il convincimento e l'affidamento nelle sue, inesistenti, competenze professionali.

Ne deriva che la valutazione dei giudici di merito è del tutto corretta e coerente, risultando pacifica e non contestata l'assenza di titolo abilitativo all'esercizio della professione di fisioterapista, che, quand'anche fosse stato in possesso dell'imputato, avrebbe reso lecite unicamente attività esecutive di prescrizione medica (Sez. 6, n. 29667 del 08/03/2018, Milici, Rv. 273440 - 01) nella specie inesistenti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 aprile 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale